

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia

Convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'accordo che compone la controversia deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6 co. 3:

- 1) di aver tentato di conciliare le parti,
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
- 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5 co. 2:

- 1) l'autografia delle firme,
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

B) DOCUMENTAZIONE – COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i documenti, in carta semplice, indicati nell'allegato n. 1.

In tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la

Procura della Repubblica competente. L'accordo dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da allegato n. 2.

C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L'accordo, in originale, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato), unitamente alla scheda di sintesi alla Segreteria degli affari civili, ubicata al secondo piano stanza n. 22, responsabile Sig.ra Daniela Corsetti. In caso di assenza o impedimento della Sig.ra Corsetti rivolgersi alla stanza 21 Sig.ra Maura Focione. La Segreteria rilascerà una copia della scheda di sintesi con annotata la data di presentazione dell'atto.

D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nullaosta o ad autorizzare l'accordo di regola entro quattro giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti. Sarà cura di almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato) provvedere al ritiro. L'atto originale sarà restituito.

E) CONTRIBUTO UNIFICATO – PERIODO FERIALE

In ordine al versamento del contributo e all'eventuale sospensione feriale dei termini della procedura stabilita per le convenzioni di negoziazione assistita si attendono le determinazioni del Ministero della giustizia.

Allegato n. 1

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta:

1. Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato,
2. stato di famiglia,
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi

Competenza territoriale: la Procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza

I documenti indicati ai punti 1 e 3 potranno essere sostituiti da apposita dichiarazione contenuta nella convenzione stipulata fra le parti.

DIVORZI

Documentazione richiesta:

1. Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato,
2. stato di famiglia di entrambi i coniugi,
3. certificato di residenza di entrambe le parti,

I documenti indicati ai punti 1 e 3 potranno essere sostituiti da apposita dichiarazione contenuta nell'accordo stipulato fra le parti.

- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
- o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato,
- o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
- e copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
- copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza

MODIFICHE

Documentazione richiesta:

- stato di famiglia e di residenza dei coniugi.

Il certificato di residenza può essere sostituito da dichiarazione contenuta nella convenzione stipulata fra le parti

- copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata,
- copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato,
- copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
- copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

in caso di modifiche del divorzio:

- copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato,
- copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
- copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

ATTENZIONE

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- **figli maggiorenni dovrà nella convenzione essere contenuta specifica dichiarazione che gli stessi sono economicamente autosufficienti;**
- **figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata certificazione sanitaria.**

Allegato n. 2

SCHEMA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE ASSISTITA - Legge 10 novembre 2014, n. 162

TRA

C.F.

Avvocato

E

C.F.

Avvocato

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio.*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli:

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

con patti trasferimento patrimoniale

senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Imperia in data

dall'avv.